

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 marzo 2022)

INDICE

FREGOLENT, PILLON: sulla vicenda di un affido temporaneo di un bambino con disabilità della provincia di Treviso (4-06457) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 4009	VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4018
GASPARRI: su un caso di maltrattamento di una donna a Perugia (4-06322) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4014	NUGNES, LA MURA: sulle condizioni di carcerazione del leader curdo Abdullah Ocalan (4-06555) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4021
MAFFONI: sulla vicenda di un minore sottratto alla madre e portato in Perù dal padre (4-06642) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4016	PITTONI ed altri: sul divieto di utilizzo di lettere o simboli fonetici per ragioni di inclusività (4-06704) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	4024
MALAN: sul caso di sottrazione di una minore italo-ecuadoregna (4-06215) (risp. DELLA			

FREGOLENT, PILLON. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 29 agosto 2013 è nato C.P., un bambino con grave *deficit* cognitivo, i cui genitori non erano in grado di assicurare le cure e le attenzioni di cui aveva bisogno e con una rete parentale non in grado di supportarli;

il 18 aprile 2017 si è aperto quindi al Tribunale per i minorenni di Venezia un procedimento diretto alla decadenza della potestà genitoriale *ex art. 330 del codice civile*;

in data 7 luglio 2017, con decreto provvisorio, è stato deliberato l'affidamento presso una famiglia esterna all'ambito familiare e il 7 settembre il minore è stato accolto nella casa degli affidatari; al momento dell'affido, agli stessi, non è stato dato alcun contributo informativo sulla peculiare condizione del minore, forse nemmeno nota ai servizi e al tribunale;

l'8 maggio 2020 il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sospeso la potestà genitoriale e nominato un tutore al minore; nessuno ha comunicato agli affidatari la nomina del tutore e del correlato giudice tutelare e nessuno si è presentato loro a tale titolo;

il 17 novembre 2020, dopo tre anni che il bimbo era con loro, gli affidatari sono stati convocati dal Tribunale per l'avvio di una pratica di adozione cui si sono predisposti positivamente;

il 16 marzo 2021 il Servizio età evolutiva ha espresso un parere positivo sul contributo degli affidatari e per la prima volta ha diagnosticato un complesso quadro clinico del minore, con indicate patologie congenite;

il 7 aprile il responsabile dei servizi sociali della ULSS 2 Treviso Sud (dottor Favaron) ha comunicato agli affidatari che, a causa delle peculiarità del minore, si riteneva necessario un nuovo progetto, ma senza di loro, perché allo stato invece di essere un supporto costituivano un problema;

solo nel maggio 2021 il responsabile dei servizi sociali della ULSS ha contattato per la prima volta la tutrice mettendola al corrente della situazione e della raggiunta decisione di cambio di progettualità per il minore e di inserire lo stesso in comunità;

il 4 giugno, dopo solo un paio di giorni dalla richiesta dei servizi, il Tribunale dei minori ha deciso, di fatto accogliendo in pieno il già deciso dai servizi stessi, per l'allontanamento immediato dalla coppia e l'inserimento del minore in comunità; il 7 giugno 2021 il minore è stato prelevato da due incaricati dei servizi sociali dalla casa dei coniugi affidatari e collocato presso la comunità "fondazione Casa Bernardi" di Conegliano (Treviso);

a seguito di ciò la tutrice si è attivata per acquisire le relazioni dei servizi sociali e della scuola, oltre a segnalare la complessità della vicenda al Garante regionale della persona e della famiglia, anche a seguito delle iniziative giudiziarie e disciplinari intraprese dagli affidatari;

a completamento delle sue indagini la tutrice ha rilevato che non risultava quale tipo di affiancamento sarebbe stato offerto alla famiglia affidataria dal 2018 ad oggi, considerate le peculiarità del minore; agli atti non risultava se e quando la famiglia affidataria sarebbe stata avvisata dalla scuola circa i disagi del minore descritti dalla direttrice scolastica; sempre dagli atti non risultava appurata l'origine dei riferiti comportamenti autoleisionistici manifestati in ambito scolastico;

agli atti risultava invece che la decisione dei servizi sociali di cambiare "progetto" al minore, revocando l'affido, sarebbe avvenuta prima di aver consultato il tutore, ma soprattutto prescindendo dalla preventiva autorizzazione da parte del Tribunale dei minori;

non si comprende infine come sia possibile che la coppia affidataria, cui i servizi sociali hanno lasciato completa autonomia, e comunque ritenuta idonea dai servizi sociali sino al mese di marzo 2021 e addirittura avviata ai colloqui e corsi per la preparazione per l'adozione del minore dopo 3 anni di affidamento, sia stata improvvisamente, ovvero nel periodo di 2 mesi, ritenuta non idonea;

la vicenda è stata denunciata dagli stessi affidatari con istanza del 15 luglio 2021;

gli interroganti ritengono che il Tribunale per i minori di Venezia abbia di fatto solo ratificato l'operato dei servizi sociali senza adeguata indagine e, comunque, senza aver minimamente valutato la posizione degli affidatari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare il funzionamento degli uffici giudiziari coinvolti.

(4-06457)

(18 gennaio 2022)

RISPOSTA. - È stato accertato che, con decreto urgente del Tribunale per i minorenni di Venezia del 19 aprile 2017, il minore C.P. è stato affidato ai servizi sociali e, inizialmente, collocato in un idoneo ambiente con la madre. Successivamente, sentiti i genitori del minore e sulla base delle relazioni estese il 9 giugno e il 27 giugno 2017 dal consultorio familiare, sono emersi profili di elevata criticità per quanto concerne le capacità genitoriali e pertanto è stato disposto l'inserimento del bambino in una famiglia affidataria individuata dai servizi sociali al fine di assicurargli prontamente l'avvio di un intervento strutturato di supporto.

Il minore C.P. è stato così accolto nel mese di settembre 2017 nella famiglia affidataria M.S., all'interno della quale si è ambientato bene, facendo progressi sul piano del linguaggio e della motricità. Tuttavia, durante il progetto di affidamento, sono pervenute segnalazioni dalla scuola frequentata dal bambino in merito a lesioni sul suo corpo (graffi, lividi, bernoccoli e segni di morsi) che inducevano ad ipotizzare, quantomeno, un difetto di vigilanza nel contesto familiare.

In data 23 marzo 2021 i servizi sociali hanno trasmesso al Tribunale per i minorenni di Venezia un aggiornamento urgente con l'esito dell'approfondimento psicodiagnostico effettuato sul minore compatibile con il seguente quadro (sintesi diagnostica ICD 10): disturbo dell'attività e dell'attenzione, disturbi evolutivi e delle abilità scolastiche non specificati, disabilità intellettiva lieve. I servizi sociali precisavano in proposito: "sentito anche il Casf che ha in carico il nucleo per l'esperienza in atto, tale quadro clinico potrebbe rappresentare una criticità significativa per lo sviluppo di un solido e duraturo legame di attaccamento con i coniugi M.S., dal momento che la coppia ha nel tempo palesato le sue difficoltà a farsi carico di un bambino con disabilità, motivo per cui potrebbero non rispondere adeguatamente alle necessità e peculiarità" del minore. "Alla luce di quanto sopra esposto, si sta pertanto valutando un possibile cambio di progettualità nel superiore interesse del minore".

Con provvedimento redatto in data 23 marzo 2021 il giudice delegato del Tribunale per i minorenni, in calce alla relazione estesa lo stesso giorno dai servizi sociali, così decideva: "si prende atto della mutata diagnosi e delle mutate intenzioni della coppia affidataria (che peraltro a verbale del 17 novembre 2020 non aveva manifestato criticità riguardo al prosieguo del progetto di affido). Si resta, quindi, in attesa di una relazione sugli incontri genitori-minore e sul progetto per" il bambino "entro maggio 2021".

Con relazione estesa in data 1° giugno 2021 i servizi sociali hanno riferito: "si è provveduto a contattare la coppia affidataria del minore (...) per una condivisione circa l'esito della rivalutazione psicodiagnostica del bambino (...) Anche nell'ultimo periodo la coppia (...) ha dimostrato di avere una percezione non adeguatamente riferita alle caratteristiche" di C.P., "considerato come un bambino pigro da spronare continuamente. La scuola evidenzia difficoltà di relazione con la coppia affidataria rispetto alla gestione

delle diverse attività didattiche e continui segnali di malessere e disagio" del bambino. Si concludeva, quindi, nel senso che "la famiglia affidataria" ha "continuato a dimostrare una sostanziale difficoltà a riconoscere che le loro modalità educative eccessivamente orientate alla prestazione e alla performance sul compito non corrispondano ai reali bisogni, alle peculiarità e al quadro cognitivo di disabilità intellettiva lieve del bambino". Le argomentazioni sviluppate dai servizi sociali trovavano pieno riscontro nelle circostanze segnalate dalla scuola frequentata dal minore che fotografavano, in primo luogo, il difficile rapporto tra scuola e famiglia: "la famiglia ha dimostrato più volte difficoltà nell'accogliere le proposte offerte dalla scuola. La famiglia non condivide le strategie e gli obiettivi proposti per la crescita di C.P.: la scuola ha riconosciuto i limiti di C.P. e li ha accolti; dai contatti ripetuti con la famiglia è emerso che quest'ultima non riconosce queste difficoltà, (...) ha sempre sostenuto, con forza, che è normale come tutti gli altri (...) e che le insegnanti non devono farsi ingannare perché C.P. (...) è pigro, furbo e prende in giro le maestre. (...) Per questo motivo, secondo loro, andrebbe costantemente stimolato per ottenere le prestazioni che dovrebbe dare come un qualsiasi altro bambino della sua età. A tal fine va segnalato che la famiglia non ha mai sottoscritto il PEI proposto dalla scuola e già sottoscritto dalla psicologa; inoltre ci sono stati nel corso dell'anno ripetuti rifiuti di firmare le verifiche, la continua pretesa di effettuare i compiti assegnati alla classe, il rifiuto degli strumenti compensativi e degli interventi individualizzati anche esterni all'aula. Queste modalità, nel tempo, hanno costituito uno sviluppo di forme di inquietudine e di agitazione del bambino all'interno e all'esterno della classe che si sono via via proposte con maggiore frequenza e intensità".

La scuola frequentata dal minore ha rimarcato un atteggiamento dei genitori affidatari e delle nonne affidatarie tale da turbare il bambino anche in occasione della didattica a distanza: "durante la DAD si è avuto modo di osservare spesso il bambino agitato e nervoso. In un'occasione si osserva la nonna che colpisce le mani del bambino perché non è a segno; in un'altra si sente con chiarezza il signor S. che alza la voce e rimprovera C.P. (...) In altre occasioni si vede il bambino che guarda oltre lo schermo con gli occhi lucidi e quando viene chiamato per leggere inizia a leggere piangendo".

Nella relazione estesa dalla scuola frequentata dal minore si ponevano in risalto ulteriori significativi riscontri del gravissimo disagio manifestato dal bambino: "sin dall'inizio della prima elementare C.P. ha sempre espresso la volontà di non volere andare a casa al termine le lezioni, con crisi di pianto, rifiuto e richieste continue di mangiare a scuola fino ad arrivare a nascondersi in bagno e nell'armadietto e a chiedere di potere andare a casa con l'insegnante. Anche i compagni di classe, di fronte a questi ripetuti atteggiamenti, hanno chiesto spiegazioni all'insegnante del perché si comportasse in tal modo. La parte finale dell'orario scolastico richiede sempre un intervento per tranquillizzare il bambino in vista dell'uscita da scuola. Negli ultimi mesi C.P. ha raccontato episodi in cui si arrabbia con la famiglia e sarebbe stato punito con sculaccioni e sberle, privato dei giochi, con docce

fredde e salto dei pasti". Inoltre il minore a partire dalla metà della prima elementare "mangia elementi in plastica, in particolare naselli e paraorecchie degli occhiali di ferro, la cui mancanza causava irritazione e lacerazioni su naso e orecchie". A ciò si aggiunga che a partire dal mese di ottobre 2020 sino al mese di marzo 2021 "il minore calzava sempre lo stesso paio di scarponcini da montagna, che nel passare dei mesi si sono dimostrati inadatti in quanto deformati e consumati (...) C.P. è arrivato ad una ossessione compulsiva nell'allacciare e slacciare gli scarponcini, ossessione che si è spostata anche sulle scarpe dell'insegnante di sostegno. C.P. compie atti di autolesionismo; si strofina in modo compulsivo dietro le orecchie e in testa fino a lacerare la pelle e a formare delle croste di sangue che non guariscono perché torna ripetutamente a grattarle via; mangia le unghie delle mani fino a farle sanguinare, ma questo non lo ferma; succhia e morde le mani fino a macerare la pelle; si colpisce con mani e oggetti in testa; morde e succhia materiali scolastici suoi e non, in particolar modo mangia interamente le matite, le gomme e la mascherina chirurgica antivirus e inoltre si strappa i capelli. Da gennaio 2021 il minore ha iniziato a mangiare ingurgitando senza masticare e ci sono stati episodi di enuresi, spesso lamenta dolore al pene (...). Nel passare dei mesi si sono intensificati i repentini cambi d'umore accompagnati da comportamenti aggressivi verso insegnanti e bambini. Sono emersi sempre più episodi di rabbia caratterizzati da pianto e urla; si getta a terra e rifiuta di ascoltare l'insegnante. In altre occasioni è emerso un sorriso nervoso, presente specialmente nei momenti in cui è a disagio e in cui non comprende ciò che accade intorno a lui o viene rimproverato".

Pertanto, all'esclusivo fine di salvaguardare il superiore interesse del minore C.P., il Tribunale per i minorenni di Venezia, sulla scorta delle circostanze segnalate dai servizi sociali e dalla scuola, ha ritenuto che il collocamento in comunità fosse idoneo a presidiare tale interesse superiore in quanto il disagio del bambino non pareva più gestibile dai genitori affidatari e necessitava di un'attenta, intensa, costante e tempestiva valutazione in una struttura idonea alle sue esigenze, e ha deliberato, con decreto emesso in data 4 giugno 2021, il collocamento del minore in una struttura idonea alle sue esigenze sino alla data del 31 ottobre 2021. In particolare il Tribunale ha ritenuto che il collocamento in comunità del minore dovesse essere inteso come un momento di valutazione temporalmente limitato e finalizzato alla formulazione di un progetto quadro allo scopo di conferire una stabilità a medio-lungo termine del bambino in un contesto più consapevole dei suoi disturbi comportamentali e delle sue difficoltà e più attrezzato ad affrontarli in modo da attenuarli.

D'altra parte, così come segnalato dai servizi sociali nella relazione estesa in data 1° giugno 2021, la coppia affidataria, "pur non condividendo il cambio di progettualità sul bambino, si è comunque resa disponibile ad accompagnarlo sia nell'incontro di conoscenza della comunità sia all'inserimento (...) in data 7 giugno 2021. Si è ritenuto di procedere a tale cambio aspettando il termine dell'anno scolastico per favorire un'adeguata fase di passaggio sia con la famiglia affidataria sia con il contesto scolastico".

Infine, giova evidenziare che la doglianza dei genitori affidatari di non essere stati sentiti appare infondata, atteso che l'incombente istruttorio di cui si duole l'omissione risulta invece essere stato effettuato dal Tribunale per i minorenni così come emerge dal verbale di audizione redatto in occasione dell'udienza celebrata in data 17 novembre 2020 nell'ambito del procedimento di adottabilità ancora pendente.

Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio consegue che non sembra al momento possibile enucleare nel dipanarsi dell'articolata vicenda l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati del Tribunale per i minorenni di Venezia (i quali, si ribadisce, hanno agito soltanto ed esclusivamente al fine di presidiare il superiore interesse del minore) tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero dei "poteri ispettivi".

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(29 marzo 2022)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è stata riportata dalle cronache nazionali la vicenda di una donna marocchina residente in Italia che ha denunciato il marito con le seguenti accuse: "Mio marito in Italia mi imponeva il velo integrale e mi chiudeva in casa portandosi via le chiavi (...) Mi picchiava, mi offendeva, mi minacciava (...) Diceva che non ero buona a niente (...) Poi mi ha portato in Marocco con i nostri tre bambini per restare lì solo 40 giorni e invece mi ha preso tutti documenti, lasciandomi a casa di mia madre per poi mandarmi la carta di divorzio";

in merito a questa denuncia il pubblico ministero di Perugia Franco Bettini, che si occupava della vicenda, ha ritenuto di doverla archiviare in quanto, secondo lui, questi comportamenti del marito rientrerebbero "nel quadro culturale dei soggetti interessati";

di fronte a questa assurda attenuante si è sollevata una polemica in tutto il Paese tanto che il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha affermato: "Premesso che non ero a conoscenza della vicenda, ritengo che non sia assolutamente condivisibile la posizione per la quale imporre il velo integrale sia un'idea culturalmente accettabile. Cioè questa non può essere considerata la voce della procura";

l'interrogante ritiene gravissima la decisione del pubblico ministero, soprattutto in un momento in cui in tutto il mondo si lotta per i diritti delle donne e in cui in Italia, malgrado le leggi varate in questo senso, si assi-

ste, anche in questi giorni, a fatti violenti di cronaca agghiaccianti ai danni delle donne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga di dover disporre subito dei propri poteri ispettivi di legge per far luce sul caso e valutare il funzionamento degli uffici coinvolti, anche a fini disciplinari.

(4-06322)

(25 novembre 2021)

RISPOSTA. - All'esito degli accertamenti eseguiti, si è verificato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha appreso della presentazione della richiesta di archiviazione cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in seguito alla lettura di un articolo di stampa, in quanto quel genere di atto non rientrava in quel momento temporale tra quelli per cui era necessario il preventivo visto del dirigente dell'ufficio inquirente. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, acquisite le opportune informazioni dal sostituto procuratore che aveva presentato la richiesta di archiviazione, è venuto a conoscenza del fatto che il pubblico ministero titolare delle indagini aveva fatto escutare la persona offesa dalla polizia giudiziaria e aveva poi richiesto l'archiviazione del procedimento penale in quanto aveva ritenuto insufficienti gli elementi probatori acquisiti. La richiesta di archiviazione, quindi, non era fondata su valutazioni sociologiche né tantomeno giustificata sulla scorta delle posizioni religiose e culturali dell'indagato.

In ogni caso la persona offesa era stata regolarmente avvisata ai sensi dell'art. 408 del codice di procedura penale della presentazione della richiesta di archiviazione e, non essendo ancora decorsi i termini stabiliti per il deposito dell'atto di opposizione, il fascicolo non era stato ancora trasmesso al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. Una volta depositato ad opera della persona offesa l'atto di opposizione, nel quale si indicavano specifici temi di indagine suscettibili di ulteriori approfondimenti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha provveduto a revocare la richiesta di archiviazione e a redigere una nuova delega di indagini alla polizia giudiziaria, riservandosi l'audizione diretta della medesima persona offesa al termine degli accertamenti disposti.

Infine deve essere sottolineato che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in via di urgenza e in previsione di una prossima modifica del progetto organizzativo dell'ufficio inquirente, ha disposto che tutti i provvedimenti conclusivi della fase delle indagini preliminari

adottati nell'ambito dei procedimenti penali di competenza del gruppo che si occupa dei reati relativi alle "fasce deboli" dovessero essere sottoposti al visto del procuratore aggiunto.

Ne consegue che non sembra al momento possibile enucleare l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero dei "poteri ispettivi (...), anche a fini disciplinari".

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(29 marzo 2022)

MAFFONI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il minore M.Z.M., con cittadinanza italiana, nato a Brescia il 7 marzo 2010, figlio di L.A.Z.H. nato a Lima (Perù) e di A.M., è oggetto di una disputa sull'affido tra i genitori;

in data 23 agosto 2014 il minore doveva rientrare dal Perù accompagnato dal padre;

da tale data il minore non è mai rientrato in Italia e la madre ha potuto incontrare il figlio solo recandosi in Perù e richiedendo ogni volta il diritto di visita all'autorità peruviana; l'ultimo incontro risale al maggio 2019;

la signora A.M. ha ottenuto in Italia una sentenza di separazione con affido esclusivo del figlio e ordine di riconsegnare lo stesso alla madre, oltre a una condanna in sede penale a carico di Z. con diritto di risarcimento per lei e il figlio;

l'*iter* giudiziario per la restituzione del minore secondo la convenzione de L'Aja del 1980 è stato tempestivamente attivato e la giustizia peruviana ha accolto la domanda di restituzione, tuttavia tale decisione è stata impugnata dal padre avanti la Corte di cassazione peruviana, la quale ha tenuto udienze nell'ottobre 2019 senza però emettere una sentenza,

si chiede di sapere che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo in merito a questa gravosa situazione che sta negando ad un minore, nostro connazionale, di far rientro in Italia il prima possibile.

(4-06642)

(23 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Il minore M.Z.M., nato il 7 marzo 2010 a Brescia dal matrimonio della connazionale A.M. con il signor L.A.Z., cittadino italo-peruviano, ha doppia cittadinanza. Nell'estate del 2014 il padre lo ha portato con sé in Perù e da allora i due non sono più rientrati in Italia.

Il 15 ottobre 2014 la madre ha immediatamente interessato la Farnesina e richiesto alla nostra autorità centrale assistenza amministrativa per proporre l'azione cautelare di rientro coattivo in Italia del figlio dinanzi all'organo giudiziario competente del Perù, ai sensi dell'art. 8 della convenzione de L'Aja del 1980. Da allora la vicenda giudiziaria ha avuto un *iter* lungo e complesso. Nel novembre 2016 il Tribunale di Lima ha accolto l'istanza di ritorno presentata dalla connazionale e ha disposto il rientro in Italia del bambino. Il provvedimento è stato tuttavia annullato nel giugno 2017, portando a un nuovo giudizio innanzi a una diversa corte di primo grado.

Nel dicembre 2017 la II sezione del Tribunale della famiglia di Callao ha emesso una nuova sentenza di primo grado che ha dichiarato infondata l'istanza di rientro in Italia. Nel successivo appello è stata, invece, accolta l'impugnazione proposta dalla connazionale e, con decisione emessa il 16 maggio 2018, è stato ordinato il rientro del minore in Italia. Il provvedimento di rimpatrio, privo di efficacia esecutiva provvisoria, è stato tempestivamente impugnato dal padre del bambino dinanzi alla Corte di cassazione peruviana e discusso in udienza nel settembre 2019. Nonostante l'art. 11 della convenzione de L'Aja imponga di trattare tutte le controversie di rimpatrio in via di somma urgenza, solo recentemente il giudizio è stato definito con pronuncia di rigetto del ricorso proposto dal padre. La procedura di esecuzione forzata, assoggettata al regime processuale peruviano, potrà però essere intrapresa soltanto dopo che alla sentenza passata in giudicato sarà stata apposta la formula esecutiva, adempimento a tutt'oggi non ancora concluso.

La Farnesina, anche per il tramite dell'ambasciata a Lima, ha svolto negli anni un costante ruolo di interlocuzione e mediazione, assistendo la connazionale che si è recata ogni anno in Perù a far visita al figlio e favorendo il mantenimento dei rapporti tra madre e figlio, nonostante i numerosi ostacoli frapposti dal padre. L'ambasciata ha inoltre sostenuto le azioni legali intraprese *in loco* dalla connazionale, orientando le iniziative di quest'ultima sempre nel superiore interesse del minore. Funzionari dell'ambasciata hanno svolto diverse visite consolari al bambino, accertando nel tempo le

sue condizioni di vita e salute, facilitando le comunicazioni tra genitori e svolgendo una preziosa opera di mediazione. Durante la pandemia da COVID-19 l'ambasciata ha continuato a monitorare la situazione, ottenendo di svolgere, da ultimo nell'agosto 2021, una visita consolare in videochiamata durante la quale ha potuto constatare che il bambino fosse in buona salute. Anche in tale circostanza l'ambasciata ha tentato di avvicinare le posizioni dei genitori al fine di facilitare un accordo tra le parti.

Nel lungo periodo di stallo della procedura convenzionale da parte della Corte di cassazione peruviana, l'autorità centrale italiana e l'ambasciata a Lima sono più volte intervenute presso le competenti autorità locali (in specie, autorità centrale e cancelleria della Corte di cassazione) per sollecitare la rapida definizione della causa, sia informalmente attraverso contatti diretti, sia formalmente mediante scambio di note verbali (tre solo nell'ultimo anno, a marzo e agosto 2021 e, recentemente, l'8 febbraio 2022). A seguito di tali ripetuti interventi, le autorità peruviane hanno da ultimo aperto un procedimento disciplinare a carico dei magistrati relatori del ricorso rimasto a lungo pendente in Cassazione.

La Farnesina, anche attraverso l'azione *in loco* dell'ambasciata a Lima, continuerà a fornire la massima assistenza alla connazionale fino alla positiva conclusione della vicenda e al rientro del minore in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(30 marzo 2022)

MALAN. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 14 maggio 2014 nasce Isabella, figlia di un cittadino italiano e di una cittadina dell'Ecuador, diplomatica;

nel marzo 2018 i due genitori si separano consensualmente, ma il padre non ottiene mai di passare le vacanze con la bambina;

nel luglio 2019 il padre, nell'impossibilità di rintracciare la figlia e la madre della bambina (dalla quale si è separato consensualmente un anno prima), sporge denuncia ai Carabinieri;

scopre in seguito che le due sono partite per l'Ecuador, anche grazie al passaporto diplomatico;

le due ritornano e all'inizio del 2020 viene deciso con sentenza l'affidamento condiviso, anche per consentire alla bambina di stare con il fratellino, nato da una relazione del padre con una nuova compagna; ma a luglio Isabella viene nuovamente portata in Ecuador dalla madre, senza il consenso del padre, il quale scrive allora alle autorità ecuadoriane e italiane chiedendo la revoca del passaporto diplomatico alla madre di Isabella, senza ricevere risposta;

Isabella e la madre tornano nuovamente in Italia e il padre può tornare a vedere regolarmente sua figlia secondo la sentenza del tribunale;

in data 9 febbraio 2021 la madre sottrae ancora una volta la piccola e da allora il padre non è più riuscito a vedere sua figlia;

la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, prevede il rimpatrio dei minori illecitamente sottratti da quei Paesi che hanno riconosciuto la convenzione, e l'Ecuador è uno di quelli;

tuttavia ancora nessun passo avanti è stato fatto in questo senso,

si chiede di sapere:

quali misure intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di attivare una cooperazione tra Stati finalizzata a rintracciare la bambina;

se ritenga di intervenire per agevolare la cooperazione diplomatica necessaria nella risoluzione di questo caso, in considerazione anche del ruolo diplomatico della responsabile delle ripetute sottrazioni della piccola cittadina italiana.

(4-06215)

(3 novembre 2021)

RISPOSTA. - La piccola I.M. è nata a Perugia il 15 maggio 2014 dalla relazione tra il connazionale R.M. e la signora M.L.F.B., già console generale dell'Ecuador a Genova. I due si sono separati nel 2018 e il Tribunale di Genova, città dove risiedevano, aveva stabilito un regime di affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre, disciplinando al contempo un calendario di visite per il padre.

Il 9 febbraio 2021, il signor R.M. ha presentato alla Questura di Genova denuncia per sottrazione di minore nei confronti della signora M.L.F.B. (la quale aveva, nel frattempo, concluso il proprio incarico, con la nomina del nuovo console generale dell'Ecuador nell'ottobre 2020) per essersi allontanata dal territorio nazionale recando con sé, senza il consenso

paterno, la figlia. Il 20 febbraio 2021 il legale del signor R.M. ha contattato la Farnesina, presentando richiesta di assistenza per il proprio cliente. Il 25 febbraio il connazionale ha poi chiesto all'ambasciata d'Italia a Quito di effettuare una visita consolare alla minore, la quale si trovava presso i nonni materni a Guayaquil. La visita è stata regolarmente svolta da parte della console onoraria italiana, che ha potuto constatare le buone condizioni di salute della piccola e quelle dell'ambiente nel quale si trovava.

Nel marzo 2021, il signor R.M. ha deciso di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 8 della convenzione de L'Aja del 1980. Ha, pertanto, chiesto assistenza all'autorità centrale italiana per assicurare il ritorno della figlia in Italia. La nostra autorità centrale il 23 marzo 2021 ha trasmesso l'istanza all'omologa ecuadoregna. Sul piano penale, nell'aprile 2021 la Prefettura di Genova ha comunicato l'avvenuta presentazione da parte del signor R.M. di querela per il reato di sottrazione di minore a carico della signora M.L.F.B.. Nei confronti di quest'ultima pende attualmente un procedimento presso la Procura della Repubblica di Genova.

A luglio e poi a settembre 2021 la nostra autorità centrale, anche su impulso della Farnesina, ha sollecitato l'omologa ecuadoregna per ricevere aggiornamenti sullo stato della procedura convenzionale relativa all'istanza di ritorno e per conoscere la situazione sociale della minore. L'autorità centrale ecuadoregna ha avviato il procedimento convenzionale di rientro di I.M. in Italia solo il 13 settembre 2021. Al contempo l'autorità giudiziaria di Quito ha disposto una verifica delle condizioni sociali della minore, fino ad allora non effettuata in quanto non sarebbe stato possibile rintracciare la madre né la figlia all'indirizzo precedentemente noto. In raccordo con la Farnesina, l'autorità centrale italiana il 28 settembre 2021 ha richiesto il coinvolgimento di Interpol per individuare la bambina.

Nel frattempo il connazionale ha deciso di avvalersi della facoltà alternativa, accordatagli dall'art. 29 della convenzione de L'Aja del 1980, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie ecuadoregne, avvalendosi di difensori locali di fiducia e rinunciando all'ausilio dell'autorità centrale italiana. Quest'ultima si è pertanto limitata a trasmettere all'omologo organo estero la domanda di rimpatrio, esercitando esclusivamente le funzioni di istruzione preliminare della pratica. L'autorità giudiziaria ecuadoregna ha fissato l'udienza relativa al procedimento convenzionale al 15 ottobre 2021 per poi spostarla, su richiesta dello stesso signor R.M., di alcuni giorni. Ciò in quanto il legale del connazionale aveva rimesso l'incarico il giorno prima rispetto alla data fissata per l'udienza.

Nel corso dell'udienza del 20 e 21 ottobre 2021 il giudice ha però stabilito il non luogo a procedere, anche in virtù della presunta sussistenza di vizi formali nella documentazione probatoria esibita dal legale ecuadoregno del connazionale. Il signor R.M., che non ha peraltro avuto modo di visitare sua figlia durante il suo soggiorno in Ecuador, ha quindi depositato ricorso in appello, di cui si attendono gli esiti. Al fine di avere contezza delle

condizioni della minore, l'ambasciatrice italiana in Ecuador le ha quindi reso visita a Guayaquil nel mese di novembre 2021, in occasione della quale ha accertato la buona situazione socio-ambientale della bambina. Avendo il signor R.M. deciso di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 29 della convenzione de L'Aja, l'autorità centrale italiana non è più legittimata a intraprendere o sollecitare alcuna iniziativa volta a far valere o sostenere le ragioni reclamate dal connazionale nel giudizio di primo grado, definito con una decisione che è sottoposta, per sua natura, al sindacato esclusivo del giudice ecuadoregno.

Con riguardo alla dinamica relativa all'allontanamento della signora M.L.F.B. e della minore dal territorio italiano, non risulta che I.M. nel corso del 2021 abbia attraversato la frontiera italiana per raggiungere una destinazione extra Schengen. L'assenza della registrazione di controlli da parte della Polizia di frontiera italiana farebbe presupporre che la minore abbia lasciato l'Italia alla volta di un Paese dell'area Schengen, per poi raggiungere l'Ecuador. Poiché la bambina non è titolare di passaporto italiano, è verosimile che al controllo di frontiera sia stato esibito per lei il documento diplomatico rilasciato dalla Repubblica dell'Ecuador. Agli atti nulla risulta sulla circostanza, riferita nell'interrogazione, relativa all'istanza presentata dal signor R.M. volta a ottenere la revoca del passaporto diplomatico della bambina. Non rientra, infatti, nelle attribuzioni dell'autorità italiana l'adozione di provvedimenti autoritativi su documenti di protezione diplomatica rilasciati da uno Stato estero.

La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Quito continueranno a fornire la massima assistenza al connazionale, anche in vista dei prossimi sviluppi giudiziari. In parallelo, il Ministero non mancherà di sollevare il caso durante ogni futuro incontro, così come già accaduto in occasione del colloquio bilaterale tra il viceministro Sereni e l'omologo ecuadoregno a margine della conferenza Italia-America latina, tenutasi a Roma il 25 e 26 ottobre 2021.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(30 marzo 2022)

NUGNES, LA MURA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

con l'operazione "Aquila d'inverno", tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2022, la Turchia ha avviato una serie di bombardamenti in alcuni dei punti simbolo del confederalismo democratico e su diversi villag-

gi, come il campo profughi di Makhmour, la regione Rojava e Shengal, regione irachena a maggioranza curda, dove si sono registrati centinaia di feriti e diversi morti;

i bersagliamenti compiuti avrebbero valenza simbolica contro il processo di democratizzazione compiuto dalle forze curde ispirate al progetto di società ugualitaria, democratica, ecologista, femminista e interculturale del Confederalismo democratico, fortemente voluto anche da Abdullah Ocalan, in prigione da oltre 23 anni;

il 15 febbraio 1999, Abdullah Ocalan, residente del Movimento di liberazione del Kurdistan e fondatore del partito PKK, venne condannato all'ergastolo e trasferito nel carcere di massima sicurezza di Imrali, dove è stato condannato all'isolamento permanente;

nello stesso anno l'Italia, con una sentenza del Tribunale di Roma a richiamo della Dichiarazione sull'asilo territoriale, adottata dall'ONU il 15 febbraio 1967, art. 14, riconobbe ad Ocalan il diritto di asilo politico. "Asilo accordato da uno Stato, nell'esercizio della sua sovranità, a persone che possono invocare l'art. 14 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, deve essere rispettato da tutti gli Stati";

considerato che:

le Nazioni Unite hanno la responsabilità di garantire che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo venga applicata anche per Ocalan;

in base alle sentenze emesse dalla Corte suprema di Lussemburgo e dalla Corte suprema del Belgio nel 2018, secondo cui è illegittimo decretare il partito PKK quale organizzazione terroristica, tenuto conto che quel partito andrebbe inteso quale fazione parte di un conflitto armato all'interno dello Stato turco e quindi soggetto alle tutele dello stato di guerra e non alla giustizia penale di quel Paese;

la UE e l'Italia devono prenderne atto considerando il ruolo del partito PKK, ritenuto supporto strategico nella guerra in Siria e in Iraq per la liberazione, attraverso corridoi umanitari, di migliaia di yazidi intrappolati nella morsa dell'ISIS;

tenuto conto del buon esempio di convivenza pacifica promossa dai curdi nel Rojava tra popoli di diversa etnia e religione, a cui ha fatto seguito un esperimento sociale di economia dal basso caratterizzata dalla parità di genere, rispetto per l'ambiente quale teoria ispirata dal *leader* Abdullah Ocalan,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche a seguito della mancanza di notizie, azioni di approfondimento volte alla conoscenza delle attuali condizioni psicofisiche di Abdullah Ocalan;

se vi sia, nelle intenzioni del nostro Paese, la possibilità di valutare l'applicazione concreta del diritto di asilo per Ocalan e se vi sia la possibilità, in seno alla UE, di intraprendere un percorso condiviso per la sua scarcerazione, tenuto conto delle sentenze emesse dalle Corti supreme del Belgio e del Lussemburgo.

(4-06555)

(9 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Le autorità turche hanno costantemente sottolineato che Abdullah Ocalan è un cittadino turco, condannato da un tribunale turco per crimini ritenuti gravissimi, per i quali sta scontando la pena comminatagli. Quest'ultima è stata tramutata da pena di morte in ergastolo dopo l'abolizione della pena capitale nel Paese nel 2002. Ankara respinge, pertanto, qualsiasi ingerenza internazionale in quella che reputa una vicenda giudiziaria e di sicurezza interna. Le autorità turche considerano infatti il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), di cui Abdullah Ocalan è *leader*, un'organizzazione terroristica che per oltre 30 anni ha condotto attività terroristiche in Turchia, costate la vita a decine di migliaia di civili. Il PKK è tra le organizzazioni soggette a sanzioni dell'Unione europea nel quadro del regime sanzionatorio tematico creato per contrastare il terrorismo. Tale inclusione è stata confermata, da ultimo, nel febbraio 2022.

Ovviamente il rispetto dei diritti dei detenuti, incluso Abdullah Ocalan, rappresenta un obbligo vincolante per Ankara, quale membro del Consiglio d'Europa. In tale ambito la situazione dei detenuti è oggetto di monitoraggio da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Il comitato ha visitato a più riprese la prigione di Imrali, dove è detenuto Ocalan. In un rapporto pubblicato il 5 agosto 2020, relativo a una visita realizzata nel 2019, sono stati rilevati alcuni progressi rispetto a un precedente incontro: in particolare lo svolgimento di alcune visite da parte dei familiari e la prima visita da parte del legale di Ocalan dal 2011. Il comitato ha reiterato l'invito alle autorità turche a rendere "più accettabile" il trattamento dei detenuti nella prigione, prevedendo in particolare la possibilità di visite regolari da parte di familiari e legali, nonché maggiori occasioni di interazione tra i prigionieri.

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa sulla vicenda con la sentenza Ocalan (2) v. Turchia del 18 marzo 2014. In tale sentenza viene accertata la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativamente al fatto che il ricorrente sia stato condannato a un ergastolo senza possibilità di "libertà condizionale". La Corte ha anche ac-

certato la sussistenza di trattamenti inumani e degradanti a danno di Ocalan, ma solo fino al novembre 2009, mentre non ha più rilevato tale violazione per il periodo successivo. Ha invece respinto integralmente il ricorso per le violazioni relative agli articoli 7 (*nulla poena sine lege*) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

L'esecuzione della sentenza è monitorata dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nell'ambito della procedura che interessa Abdullah Ocalan e altri tre prigionieri politici, discussa da ultimo nella riunione tenutasi tra il 30 novembre e il 2 dicembre 2021. In tale occasione, il comitato dei Ministri, nel ricordare che la Corte, nel caso Ocalan (2) non ha rilevato una perdurante violazione da parte delle autorità turche del divieto di tortura o trattamento o pena disumano o degradante, e che il CPT monitora regolarmente le condizioni di detenzione di Ocalan attraverso visite alla struttura penitenziaria di Imrali, non ha ritenuto di chiedere "misure individuali" a favore di Abdullah Ocalan. Il comitato ha sollecitato le autorità turche ad adottare le necessarie riforme normative di adeguamento ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia e ha chiesto informazioni sul numero di detenuti in situazione analoga a quella di Ocalan: detenuti a vita senza possibilità di riesame o di accedere alla libertà condizionale.

Insieme ai *partner* dell'Unione europea, l'Italia ha, a più riprese, ribadito l'invito ad Ankara a proteggere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, da ultimo nell'intervento pronunciato da 26 Stati membri (tutti eccetto l'Ungheria) nel corso della 48a sessione del Consiglio diritti umani il 24 settembre 2021. Anche le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulle priorità nei fori delle Nazioni Unite in materia di diritti umani per il 2022, adottate lo scorso 24 gennaio 2022, sottolineano l'attenzione con cui l'Unione monitora il rispetto da parte della Turchia degli impegni presi quale Paese candidato all'adesione alla UE e membro del Consiglio d'Europa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(30 marzo 2022)

PITTONI, ALESSANDRINI, BAGNAI, BERGESIO, FERRE-
RO, CORTI, DORIA, RIVOLTA, RICCARDI, MARIN, CANDURA,
PIANASSO, ZULIANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Pre-
messo che:

si stanno moltiplicando i tentativi di introdurre nelle scuole, nelle università e nella pubblica amministrazione, con l'alibi dell'inclusività delle identità di genere non binarie, lo schwa, lo schwa "lungo" e altri simboli estranei alla lingua italiana (*slash*, asterischi, chioccioline, eccetera), oppure specifici suoni (come la u in *caru tuttu*, per *cari tutti*, *care tutte*): dalla campagna inclusiva promossa da Valeria Filì, dal 2019 delegata del rettore dell'università di Udine per le pari opportunità ("Cresce per tutt* e con tutt*. Uniud è inclusiva"), all'adozione dello schwa nella comunicazione sui *social network*, a suo tempo (nella primavera 2021), da parte del Comune di Castelfranco Emilia (Modena);

lo schwa e lo schwa lungo sono ultimamente finiti (dicembre 2021) in ben 6 verbali redatti dalla commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 13/B3, organizzazione aziendale, comparando anche nei giudizi collegiali sui candidati, e in quelli individuali formulati dal presidente e dal segretario della commissione;

il servizio televisivo pubblico, il 13 febbraio 2022, ha consentito a un'ospite (Elly Schlein) del programma "Che tempo che fa" (RAI3), in assenza di qualunque contraddittorio, di affermare che non capisce "una petizione contro lo schwa, negli usi pubblici e in contesti formativi, lanciata su Change.org (...) dal linguista Massimo Arcangeli, sottoscritta da quasi 23.000 persone, firmata da molte personalità di primo piano, fra linguisti, filosofi, giornalisti, artisti, ecc. (da Ascanio Celestini a Massimo Cacciari, da Alessandro Barbero a Paolo Flores d'Arcais, da Cristina Comencini a Barbara De Rossi, da Edith Bruck a Ettore Boffano, da Angelo d'Orsi a Michele Mirabella, da Luca Serianni a Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca), e rimbalzata anche su quotidiani e periodici stranieri ("The Times", "The Daily Telegraph", "Die Tagespost", ecc.)";

l'Accademia della Crusca ha più volte censurato lo schwa, in linea con iniziative analoghe di governi europei o di altre prestigiose istituzioni (la Real academia espanola ha bandito la chiocciolina e altre lettere o simboli inclusivi, come una x o una e: *todxs* o *todes*, per *todos* (tutti) e *todas* (tutte));

il Ministro dell'istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, ha inviato una circolare ai direttori amministrativi centrali, ai provveditori agli studi e al personale ministeriale, il 4 maggio 2021, per vietare forme inclusive colpevoli, specie ai danni di allievi dislessici, di rendere più difficoltosa la lettura dell'idioma nazionale;

Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato per l'interno, ha risposto nel febbraio 2022 a due interrogazioni a favore dell'adozione dello schwa inclusivo da parte del Comune di Castelfranco Emilia, dichiarando che il simbolo sarebbe il frutto naturale di una direttiva, emanata dal Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla semplificazione del linguaggio amministrativo, il che, ovviamente, non può essere,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere gli opportuni provvedimenti volti ad escludere da ogni atto pubblico l'uso dello schwa e di altri simboli (o lettere), attestanti la violazione delle più elementari regole grammaticali dell'italiano normativo.

(4-06704)

(9 marzo 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere opportuni provvedimenti volti ad escludere da ogni atto pubblico l'uso dello schwa e di altri simboli (o lettere). Nelle premesse dell'atto, si ricorda la risposta del Ministero dell'interno nel febbraio 2022 a due distinte interrogazioni (4-05290 e 4-05307) riguardanti l'adozione dello schwa da parte del Comune di Castelfranco Emilia. In tale risposta viene ricordata la direttiva, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla semplificazione del linguaggio amministrativo. Si specifica che la direttiva richiamata risale all'8 maggio 2002. Prevede semplicemente che "la lingua è oggettivamente un'entità in continua evoluzione e che le istituzioni hanno il dovere di tener conto di tale dinamica evolutiva, favorendo in pari tempo un uso della lingua con finalità sempre più inclusive".

Nel corso degli anni, sul tema del linguaggio sono stati prodotti diversi contributi da parte del Dipartimento della funzione pubblica: 1) "Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana" (estratto da "Il sessismo nella lingua italiana" a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei ministri e commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna), 1987; 2) "Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche", 1997; 3) "Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi", 2002; 4) "Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni", 2005; 5) "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", 2007; 6) "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", 2019. Tra questi solo il primo, risalente al 2007, è riferibile, in senso proprio, alla tematica dell'impiego di un linguaggio inclusivo e non discriminatorio all'interno di documenti redatti dalle amministrazioni pubbliche.

Quanto al "Dossier pari opportunità nella PA", si specifica che esso consta, oltre che della citata direttiva del 2007, dei seguenti manuali: 1) "Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana" (già citato);

2) "Strumenti per semplificare il linguaggio delle PA" (già citato); 3) "Donne e leadership. Per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni pubbliche in ottica di genere", 2003; 4) "Sperimentare in ottica di genere. Le amministrazioni pubbliche verso una cultura organizzativa che valorizza le differenze", 2005. In nessuno dei menzionati documenti viene fatto riferimento alla possibilità di impiegare la desinenza neutra "schwa" a fini inclusivi, non discriminatori e non definitivi di genere.

Si ritiene infine utile citare due documenti recentemente adottati da altre pubbliche amministrazioni: a) "Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo", Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2018, e segnatamente i paragrafi "2.1 I riflessi sul linguaggio amministrativo" e "3. Indicazioni per l'uso del linguaggio di genere nei testi amministrativi" (per quanto in esse non si faccia riferimento, diretto o indiretto, allo schwa); b) "Linee guida per l'uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere", Agenzia delle entrate, 2020, nelle quali si legge, tra l'altro, che "È importante ricordare, inoltre, che l'uso di forme abbreviate con l'asterisco al posto della desinenza (...) è sconsigliabile perché può ostacolare la comprensione del testo o appesantirne la lettura. (...) Poiché lo sdoppiamento (Colleghe e colleghi', ndr) comporta un allungamento e un appesantimento del testo, in alternativa è spesso preferibile l'utilizzo dei sostantivi non marcati o di nomi collettivi" (pag. 31).

Da quanto sopra esposto dunque, si conferma che nessun riferimento all'utilizzo dello schwa è stato mai esplicitato in direttive o altri atti da parte del Ministro della pubblica amministrazione o del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(29 marzo 2022)
